

TAX & LEGAL NEWS



Numero 15/2019

IN QUESTO NUMERO

INTERPRETAZIONI

Le azioni assegnate agli amministratori generano reddito

GIURISPRUDENZA

Sempre aggredibile il fondo patrimoniale dell'amministratore

Registro e ipocatastali proporzionali non si applicano mai al trust

L'atto di risoluzione di trust è soggetto all'imposta di donazione

Terreno edificabile: il conferimento con mutuo genera plusvalenza tassabile

La scissione può essere punita come atto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Le perdite sistematiche non sono indice di cattiva applicazione dei prezzi di trasferimento

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

GIURISPRUDENZA

Sempre aggredibile il fondo patrimoniale dell'amministratore

Secondo la Corte di Cassazione, è possibile l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale costituito dall'ex amministratore di una società anche se la costituzione è avvenuta in anni molto antecedenti la dichiarazione di fallimento. Ciò è possibile se esistono fondati motivi per ritenere che già all'epoca della costituzione del fondo fossero presenti anomalie nei bilanci societari. Secondo la sentenza, infatti, *"se è vero che il bilancio di esercizio, ai fini dell'individuazione del momento di emersione dell'insufficienza patrimoniale, è lo strumento idoneo a effettuare tali valutazioni, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati (Sez. 1, Sentenza n. 20476 del 25.7.2008), tuttavia è anche vero che la differente ricostruzione operata dagli organi fallimentari, a rettifica dei dati di bilancio, può condurre a ritenere non affidabili i dati di bilancio riferibili a esercizi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, e quindi a ritenere più realistica la situazione patrimoniale ricostruita in sede fallimentare."*

Cassazione, Sentenza 5.9.2019 n. 22157

IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONI

Le azioni assegnate agli amministratori generano reddito

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello 26.8.2019 n. 347, ha chiarito alcuni aspetti legati all'assegnazione di azioni agli amministratori in sede di aumento di capitale. Secondo l'Agenzia, indipendentemente dalle modalità adottate nella specifica situazione rappresentata, le azioni assegnate ad un soggetto che riveste la qualifica di amministratore sono potenzialmente produttive di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Il reddito è quantificabile in misura pari alla differenza tra il valore normale delle azioni assegnate e il prezzo pagato dall'assegnatario. Sull'importo così determinato devono essere applicate le ritenute previste dalla normativa (nel caso specifico, a titolo di imposta, trattandosi di un soggetto residente all'estero).

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 26.8.2019 n. 347

ALTRE IMPOSTE

GIURISPRUDENZA

Registro e ipocatastali proporzionali non si applicano mai al trust

La Corte di cassazione ha emesso ben sette sentenze, tutte nella stessa data, aventi come oggetto l'applicazione delle imposte proporzionali di registro e, nel caso di dotazione del trust costituita da immobili, delle imposte ipotecaria e catastale.

Le pronunce della Suprema corte consentono di consolidare il recente indirizzo, che esclude da imposizione proporzionale gli atti di dotazione del trust. Vale la pena di riportare le conclusioni riassuntive delle sentenze: "Ricapitolando, deve qui affermarsi che:

- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2 comma 47 DL n. 262/2006, convertito in Legge n. 286/2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
- nel trust di cui alla Legge n. 364/1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponible non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo."

Pertanto "ogni tipologia di trust l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario".

Cassazione, Sentenze 21.6.2019 nn. 16699-16705

L'atto di risoluzione di trust è soggetto all'imposta di donazione

L'Agenzia delle entrate, nella risposta ad un interpello, prende in considerazione gli effetti fiscali della risoluzione di un trust avente per oggetto la gestione di quote di partecipazione. L'Agenzia innanzi tutto qualifica la risoluzione come atto unilaterale, come diretta conseguenza della configurazione dell'atto istitutivo di un trust quale atto unilaterale; conseguentemente, non può trovare applicazione l'articolo 1372 del codice civile, che regola la diversa ipotesi di scioglimento del contratto per mutuo consenso.

Poiché la risoluzione del trust comporta il passaggio di proprietà delle quote dal trustee al disponente, secondo le entrate si producono effetti ai fini dell'imposizione indiretta: "Nella fattispecie in esame si realizza, dunque, un trasferimento a titolo gratuito delle quote societarie a favore del disponente da parte del trustee (con il consenso del guardiano e dei beneficiari). Ne consegue, che, da un punto di vista fiscale troverà applicazione l'ordinaria disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni".

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 30.9.2019 n. 355

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

Terreno edificabile: il conferimento con mutuo genera plusvalenza tassabile

La Cassazione ha preso in esame gli esiti di un contenzioso relativo ad un conferimento di terreno fabbricabile gravato da mutuo, che l'Agenzia delle entrate ha riqualficato come operazione di compravendita. Innanzitutto, viene escluso che un accertamento di questo tipo venga emesso ai sensi della normativa anti abuso, e conseguentemente è legittimo che non trovino applicazione le garanzie procedurali che tali norme pongono a tutela del contribuente. Si tratta invece della ricostruzione di un

negozio dissimulato, nel quale il conferimento in una società dell'immobile e del mutuo ha dato origine all'attribuzione al conferente di una quota molto ridotta del capitale sociale.

Come è facile intuire, ai fini delle imposte sui redditi l'accollo del debito viene assimilato ad una forma di pagamento del corrispettivo. La conseguenza è che risulta tassabile la plusvalenza conseguita dalla persona fisica conferente.

Cassazione, Ordinanza 10.5.2019 n. 12492

OPERAZIONI STRAORDINARIE

GIURISPRUDENZA

La scissione può essere punita come atto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

La Cassazione ha concluso per la punibilità di una operazione di scissione, inserita in un più vasto complesso di operazioni, posta in essere per sottrarre (almeno in prima battuta) il patrimonio sociale all'aggressione delle pretese erariali. Secondo la sentenza: *"l'operazione, oltre a rendere assai più ardua la soddisfazione delle pretese creditorie diverse da quelle di natura tributaria, può essere considerata un ostacolo anche in riferimento ai crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate. In tal senso, infatti, non possono accogliersi le doglianze difensive volte a sottolineare come in caso di scissione, anche parziale, per i debiti tributari siano responsabili in solido ed illimitatamente sia la società scissa che quella beneficiaria."*

Cassazione penale, Sentenza 6.9.2019 n. 37326

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA

Le perdite sistematiche non sono indice di cattiva applicazione dei prezzi di trasferimento

La Commissione Regionale della Lombardia ha stabilito che l'Amministrazione fiscale non può basare un accertamento di maggiori ricavi per prestazioni infragruppo sulla considerazione che la società nazionale ha dichiarato sistematicamente perdite fiscali. Secondo la pronuncia, *"un siffatto sindacato non può spingersi sino alla presunzione di prestazioni di servizi infragruppo, sostenendo che la contribuente avrebbe accettato di realizzare perdite operative per permettere al gruppo al quale appartiene di avere visibilità e presenza nel mercato italiano, svolgendo una promozione dell'immagine propria della capogruppo senza ricevere alcuna remunerazione e violando il principio di cui all'articolo 110 del TUIR."*

Commissione Tributaria Regionale Lombardia 928/20/2019